

0000914
24-01-2019 Ingresso



0000354DN61P

All. 01

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

1. L'avv. Isabella Marenghi, con studio in Mio, Viale Bianca Maria, 23, si impegna a prestare a favore del Comune di Pogliano Milanese (Mi), in seguito denominato semplicemente *Comune*, un'attività di assistenza, difesa e rappresentanza nel procedimento penale nn. 36561/17 R.G.N.R. mod. 21 avanti il Tribunale di Milano, sezione IV penale, pendente nei confronti di MISSIS entrambi imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 44 co.1 lett. B) del DPR 380/01, la cui prima udienza è fissata per il giorno 14.02.2019, nel quale il Comune è persona offesa dal reato. Tale intervento è finalizzato al deposito della nomina fiduciaria della persona offesa, all'estrazione di copia degli atti e al compimento di ogni altra valutazione ed iniziativa, nell'interesse del Comune, e finalizzata alla costituzione di parte civile per l'udienza suindicata, ivi compresa quella della nomina di difensori e procuratori speciali, con poteri disgiunti, ai fini di detta costituzione e alla partecipazione del giudizio di primo grado.

Art. 2

1. Il Comune prende atto ed accetta che le attività professionali svolte in espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare saranno ai fini economici e fiscali da imputare a Isabella Marenghi (codice fiscale MRNSLL69B65F205Y e partita i.v.a. 04195690963), con studio in Milano, Viale Bianca Maria, 23.

Art. 3

1. Per la prestazione dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale di cui al presente disciplinare il compenso del legale per l'attività oggetto del presente disciplinare che è determinato come da precedente articolo 1.
2. Il compenso di cui al comma 1 viene quantificato nell'importo complessivo per onorari di Euro 2.080,00 = al lordo di oneri ed accessori di legge (nelle aliquote di legge vigenti al momento del pagamento. Tale importo è quantificato a titolo di acconto per l'attività di assistenza rappresentanza e difesa della vertenza indicata all'art. 1 oggetto del presente disciplinare per la fase del dibattimento di primo grado, secondo i parametri di cui agli artt. 9, comma 2 D.L. 1/2012 e 1, 12-14 D.M. 140/2012.

Art. 4

1. Il pagamento delle competenze professionali di cui all'art. 3 potrà avvenire con le modalità e nei termini che seguono:
 - a. uno o più acconti a titolo di fondo spese, verranno dal Comune corrisposti al professionista, previa presentazione di apposita fattura, da scomputarsi dall'importo finale di cui all'art. 3, comma 1;
 - b. il saldo verrà dal Comune corrisposto al professionista, definito il grado di giudizio introdotto con l'atto di cui al precedente art. 1;
2. In relazione all'attività professionale concretamente prestata il professionista sopra indicato si riserva la facoltà di chiedere in ogni tempo al Comune, purché prima della definizione del giudizio, una o più integrazioni del fondo spese già corrisposto; in tal caso il Comune provvederà all'erogazione della

somma ulteriormente richiesta in conformità alle vigenti norme di contabilità comunale.

Art. 5

1. Il presente disciplinare costituisce parte integrante dell'atto deliberativo con cui la Giunta comunale deciderà di difendersi, conferendo formale incarico professionale al legale di cui all'art. 1 e mandando al Sindaco *pro tempore* di sottoscrivere apposita nomina e procura speciale comprensiva di ogni facoltà necessaria ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente.

Art. 6

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme vigenti, ed in particolare quelle dettate dal Codice civile e dal D.M. attualmente in vigore avente ad oggetto la *Tariffa Professionale Forense*.

Milano, 17 gennaio 2019

Avv. Isabella Marenghi